

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22 gennaio 2009, presso la sede dell'Associazione degli industriali della provincia di Lucca,

tra

l'Associazione degli industriali della provincia di Lucca, rappresentata dal dr. Vittorio Armani, assistito dal dr. Antonio M. Orazi e dalla dr.ssa Lorena Suffredini, dell'Associazione medesima, con la partecipazione del Presidente della Sezione edili, geom. Stefano Varia;

e

la FeNEAL-UIL, rappresentata dal sig. Amedeo Guidagli e Margherita Silvestri;
la FILCA-CISL, rappresentata dai sigg. Massimo Bani e Giacomo Bondielli;
la FILLEA-CGIL, rappresentata dai sigg. Leonardo Quadrelli, Giovanni Ferrari, Gabriele Ciucci e Roberto Mussini;

premesso

- che con l'Accordo nazionale del 18 giugno 2008, di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, le parti hanno istituito una prestazione aggiuntiva in favore degli apprendisti riconoscendo, con effetto dal 1° gennaio 2009, in caso di sospensione o riduzione dell'attività per motivi meteorologici, la possibilità di beneficiare del trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), le cui modalità di attivazione sono specificate nell'Allegato 33 all'Accordo nazionale 18 giugno 2008;

- che con l'Accordo nazionale 4 dicembre 2008 è stato concordato di demandare la definizione delle relative attuazioni operative alle parti sociali territoriali;

considerato

- che, con la comunicazione del 17 dicembre 2008, la Commissione nazionale casse edili (CNCE) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi sollevati da diverse Casse edili e ha fornito importanti chiarimenti operativi per l'attuazione della disciplina

tutto ciò premesso e considerato

le parti convengono di dare seguito a quanto previsto dagli Accordi nazionali citati in premessa, allegati lettere A) e B) alla presente intesa, e di attivare, con effetto dal 1° gennaio 2009, il trattamento CIGO a favore degli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività per eventi meteorologici, rimandando alle indicazioni previste dall'Allegato 33, sopra richiamato, ed ai chiarimenti CNCE per l'attuazione di quanto sopra.

Il contributo versato per tali prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti, confluirà in un fondo appositamente costituito presso la Cassa edile. La domanda di rimborso alla Cassa edile della prestazione anticipata al lavoratore sarà effettuata dalle imprese per mezzo dello stampato che viene allegato, lettera C), al presente verbale.

Resta inteso che il presente accordo sarà inviato alle parti nazionali per la verifica della sua compatibilità con quanto definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto
allegati c.s.

p. FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e
FILLEA-CGIL

p. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI LUCCA